



# *Al Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTO** l'articolo 9, comma 6, dello stesso decreto, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), il potere di ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

**VISTO** l'articolo 83, comma 3, dello stesso decreto, che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed *“altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67”*;

**VISTO** il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”;

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;



**VISTO** il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 2001 di rilascio a titolo gratuito della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società Odoardo Zecca S.r.l. nei comuni di Ortona e San Vito Chietino e di approvazione dell'annessa convenzione del 28 maggio 2001;

**VISTA** la delibera assembleare rep. n. 49.067 raccolta n. 24.723 del 27 giugno 2023, con efficacia a valere dal 1° luglio 2023, con la quale Odoardo Zecca S.r.l. ha conferito il ramo d'azienda relativo alla distribuzione di energia elettrica in Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A., già concessionaria del servizio nei comuni di Osimo, Recanati e Polverigi;

**VISTA** la nota prot. n. 6355 del 18 luglio 2023, con la quale la Società Odoardo Zecca S.r.l. ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la voltura a favore di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di Ortona e San Vito Chietino;

**VISTO** che, nella suddetta nota prot. n. 6355 del 18 luglio 2023, Odoardo Zecca S.r.l. ha rappresentato a questo Ministero che le Parti non sono tenute a notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 comma 4 e dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 21 del 2012, ulteriori informative relative all'operazione, in quanto non svolgono attività di rilevanza strategica nel settore energia, non detengono - così come definite all'art. 1 dal d.P.C.M. 18 dicembre 2020 n. 179, ed individuate, per il settore dell'energia, all'art. 3 del medesimo d.P.C.M – infrastrutture critiche, tecnologie critiche, fattori produttivi critici, informazioni critiche, né detengono – così come individuati all'art. 1 comma 2 dal d.P.C.M. 23 dicembre 2020 n. 180 – attivi strategici nel settore energetico;

**VISTO** l'articolo 18, comma 4, della citata convenzione di concessione a favore di Odoardo Zecca S.r.l., che prevede, nei casi di cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, la voltura a titolo gratuito della concessione, su richiesta del concessionario e previa approvazione dell'Amministrazione;

**RITENUTO** di dover trasferire ed intestare a Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. la concessione e la convenzione, attualmente intestate a Odoardo Zecca S.r.l., per i comuni di Ortona e San Vito Chietino (CH);



DECRETA

**Articolo 1**

1. La concessione per l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei Comuni di Ortona e San Vito Chietino (CH), già attribuita, ai sensi della normativa e dei provvedimenti richiamati in premessa, alla società Odoardo Zecca S.r.l., è volturata a Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (P.IVA 02605800420).
2. La società Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. svolgerà il servizio secondo quanto previsto nella convenzione di concessione stipulata dalla società Odoardo Zecca S.r.l., con il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e approvata con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 31 maggio 2001, nonché secondo la normativa citata in premessa.
3. Dell'adozione del presente decreto è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

On. Gilberto Pichetto Fratin